Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 maggio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **251.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi.

N. 251. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **252.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 252. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento e per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dall'ing. Alfredo Romano, il complesso immobiliare, costituito da un suolo dell'estensione di mq. 1.310, sito in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), distinto al catasto rustico al foglio di mappa n. 5, particelle 267 e 271, con annesse costruzioni consistenti in un capannone in cemento armato e in un piccolo fabbricato adibito ad alloggio del custode, come da atto pubblico di compra-vendita per notar Mario Pulcini, repertorio n. 27029, raccolta n. 9359, del 20 maggio 1957.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 61. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1950, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1968, registro n. 5, foglio n. 59, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1968-71;

Vista la lettera del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - n. 148652 del 23 dicembre 1969, con la quale si designa per la nomina a sindaco supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni il dott. Emilio Maffei, in sostituzione del dott. Francesco Giglio, destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Emilio Maffei è nominato sindaco supplente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in rappresentanza del Ministero del tesoro fino allo scadere del quadriennio 1968-71, in sostituzione del dott. Francesco Giglio, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1970

SARAGAT

MAGRÌ — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1970
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 7

(4195)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1970.

Sostituzione del presidente della commissione per la formazione e la tenuta degli albi degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collèttori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta dei predetti albi;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1968, n. 410015, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 10 Finanze, foglio n. 307, col quale è stata ricostituita la commissione per la tenuta degli albi anzidetti, per il quadriennio 9 novembre 1967-8 novembre 1971;

Considerato che, a seguito del passaggio ad altro incarico del presidente della citata commissione, dottor Filiberto De Angelis, già direttore generale delle imposte dirette, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi Americo, direttore generale delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, in sostituzione del dottor Filiberto De Angelis.

Roma, addì 24 gennaio 1970

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1970
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 84

(4210)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Istituzione della Direzione provinciale del tesoro di Isernia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, concernente l'istituzione della provincia di Isernia;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento delle pensioni, degli stipendi e degli altri assegni fissi dei dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in virtù del quale, fra l'altro, è data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, nella provincia di Isernia, con sede nel capoluogo, la Direzione provinciale del tesoro, la quale entra in funzione dal 1° luglio 1970, con l'attribuzione, nell'ambito della provincia, di tutte le competenze che in atto sono disimpegnate dalla Direzione provinciale del tesoro di Campobasso.

La circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Napoli è estesa alla predetta Direzione provinciale del tesoro di Isernia.

Art. 2.

Le spese relative al funzionamento della Direzione provinciale del tesoro di Isernia sono a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato entro il termine previsto dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali, nell'albo della provincia di Campobasso e negli albi dei comuni appartenenti alla provincia di Isernia.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1970
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1970.

Modalità del recupero della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione e ricostruzione di edifici danneggiati in dipendenza dei nubifragi del luglio 1965.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969;

Considerato che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione ed alla ricostruzione di edifici danneggiati in dipendenza dei nubifragi verificatisi nel mese di luglio dell'anno 1965 nel territorio nazionale, per conto di sinistrati bisognosi aventi titolo al contributo di cui all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279 richiamato dall'art. 5 della citata legge n. 969;

Considerato che ai termini dell'art. 6, secondo comma della legge 1955, n. 279, sono considerati bisognosi i proprietari che non risultano iscritti nei ruoli delle imposte di ricchezza mobile e complementare progressiva, non siano proprietari di altro fabbricato rimasto indenne ed abbiano un reddito dominicale non superiore a L. 1.600, determinato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976;

Ritenuto che occorre ora stabilire la modalità del recupero della spesa sostenuta da questo Ministero per i lavori predetti per la quota a carico dei proprietari sinistrati bisognosi;

Decreta:

Art. 1.

I sinistrati bisognosi, proprietari degli edifici distrutti o danneggiati in dipendenza dei nubifragi verificatisi nel luglio 1965, e ricostruiti o riparati a cura di questo Ministero dei lavori pubblici sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta limitatamente alla somma eccedente l'importo del contributo cui avevano titolo, ai sensi delle leggi 279 e 969 nelle premesse citate;

Art. 2.

Il versamento della quota a carico potrà essere effettuato in dieci annualità con rate posticipate di eguale misura.

Art. 3.

Il credito dello Stato è garantito da ipoteca ai sensi dell'art. 2817 del codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione e che sono stati ricostruiti, ipoteca da iscriversi a cura dell'amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(3915)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Autorizzazione alla S.p.a. CO.GE.FR.IN. ad ampliare il magazzino generale gestito in Castelmaggiore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1968 e 3 giugno 1969 con i quali la S.p.a. CO.GE.FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali », con sede in Bologna, via Massimo d'Azeglio, 47, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Castelmaggiore (Bologna);

Vista l'istanza in data 16 settembre 1969, con la quale la S.p.a. CO.GE.FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali », ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il predetto magazzino generale con un nuovo corpo di fabbrica, suddiviso in quattro locali, da destinare al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 528 del 13 ottobre 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. CO.GE.FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali », con sede in Bologna, via Massimo d'Azeglio, 4, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Castelmaggiore (Bologna) con un nuovo corpo di fabbrica della superficie complessiva di mq. 22.090, suddiviso in quattro locali contraddistinti con le lettere *A* - *B* - *C* - *D* - meglio descritto nelle planimetrie e nelle relazioni tecniche presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nei locali indicati con le lettere *A* - *B* - *D* - possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere; il locale distinto con la lettera *C* è destinato alla momentanea custodia di merci estere, ai sensi dello art. 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

Il Ministro per le finanze
Bosco

(4211)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1970.

Programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali post-qualifica istituiti presso gli istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di determinare i programmi orientativi di insegnamento per le materie comuni a tutti i corsi sperimentali istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Decreta:

Sono approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali post-qualifica istituiti presso gli Istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969-70 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

Programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

MATERIE COMUNI A TUTTI I CORSI

Religione
Lingua e lettere italiane (1)
Storia (1)
Educazione civica
Educazione fisica

RELIGIONE

1) L'insegnamento della religione si caratterizza in riferimento alle mete e ai metodi propri del piano educativo generale indicato per la sperimentazione.

Con attenzione alle specifiche situazioni e aspirazioni degli alunni, si dovrà procedere costantemente a una verifica dei livelli di maturazione spirituale raggiunta negli anni precedenti, per promuovere la formazione della coscienza religiosa, mediante un confronto più personale ed organico con i dati essenziali del mistero cristiano.

2) Per trarre indicazioni fondamentali di contenuto e di metodo, l'insegnante potrà riferirsi con vantaggio soprattutto ai principali documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, ai più recenti e solenni atti del Magistero e alle « Avvertenze e programmi di religione per le scuole secondarie superiori » (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 756, *Gazzetta Ufficiale n. 216 del 29 agosto* 1967).

Tenga presenti inoltre le avvertenze che seguono:

l'approfondimento del mistero cristiano deve essere inquadrato nel più vasto ambito dell'esperienza religiosa, con opportuno riferimento al clima di confronto e di dialogo che caratterizza la cultura moderna;

evitando di imporre sintesi troppo vaste e astratte, l'insegnante curi sempre il ricorso al nucleo e agli elementi essenziali del mistero cristiano, per metterne in luce, oltre che il dato dottrinale, la dimensione storica e la portata morale;

curi inoltre il riferimento ai problemi della cultura e della esistenza, non tanto con accorgimenti artificiosi ed esteriori, quanto con l'approfondimento del significato nuovo che Cristo conferisce all'esperienza e alla storia degli uomini;

tenga presenti le esigenze specifiche e le prospettive vocazionali degli alunni di queste classi, senza dimenticare che fondamentalmente essi hanno la stessa sensibilità e gli stessi problemi dei loro coetanei;

promuova la partecipazione e l'espressione personale e di gruppo di tutti gli alunni, in un clima di larga fiducia, di disponibilità, di collaborazione a tutti i livelli.

3) In linea di continuità con i programmi degli anni precedenti, l'insegnante consideri le nuove classi come un ciclo educativo unitario e sappia guidare una globale revisione della esperienza cristiana, tenendo presenti i temi che seguono:

l'esperienza religiosa degli uomini del nostro tempo, con riferimento specifico ai dati costitutivi della società odierna, ai fenomeni di altre religioni non cristiane e anche dell'ateismo, ai problemi dell'ecumenismo;

(1) L'insegnamento di « lingua e lettere italiane » e « storia » deve essere affidato ad un unico docente.

gli elementi essenziali del mistero cristiano: centralità della morte e resurrezione di Cristo; redenzione dell'umanità e sua vocazione all'unità e alla pace in Cristo; la rivelazione del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo; il nuovo popolo di Dio e la sua missione nel mondo; la nuova legge, il nuovo culto, la nuova speranza, il significato nuovo dell'attività umana e del progresso sociale;

tensioni e prospettive della vita cristiana, nella società contemporanea: i «segni dei tempi»; la libertà religiosa; il dialogo; laicato e laicità; chiesa e mondo.

Questi temi potranno essere approfonditi sulla linea delle seguenti proposte:

problemi specifici riguardanti la persona umana (la sua dignità, la sua libertà, la sua attività) e la comunità degli uomini;

i grandi temi dell'amore, dell'amicizia, del matrimonio, della famiglia;

problemi particolari riguardanti la vita della chiesa e il suo dialogo con il mondo: la Chiesa e le civiltà, l'ateismo, la libertà religiosa, la cultura, il terzo mondo, la pace;

l'impegno sociale: laicità e laicismo, il bene comune, la giustizia sociale, il lavoro e la professione, la proprietà, la comunità politica, la povertà, ecc.;

la testimonianza cristiana e l'apostolato dei laici, con particolare riferimento ai problemi della morale professionale e della spiritualità laicale.

Spetta all'insegnante tradurre più concretamente queste indicazioni in un piano didattico che, tenendo conto anche dei limiti di orario e della durata dei corsi sperimentali, consenta di approfondire gli argomenti più adatti allo sviluppo spirituale degli alunni.

Lingua, lettere italiane e storia

In piena aderenza ai fini del programma di cultura generale svolto nel corso di studi per il conseguimento della qualifica, l'insegnamento della «lingua, lettere italiane e storia» dovrà concorrere alla formazione umana e culturale degli allievi per metterli in grado di accostarsi con spirito critico ai problemi e alle varie manifestazioni, soprattutto della moderna civiltà, e di operare in ogni occasione in modo autonomo e consapevole.

Lingua e lettere italiane

Il programma di lingua e lettere italiane deve tendere a fare acquisire all'allievo il possesso sicuro della lingua italiana scritta e orale e l'attitudine alla lettura critica e all'espressione chiara, precisa, ordinata, sintetica ed efficace.

Questi fini andranno realizzati didatticamente, più che attraverso lo studio sistematico della letteratura e della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici, mediante l'incontro vivo con pagine significative della letteratura italiana e straniera dei vari secoli, e soprattutto dell'età contemporanea, che dovranno essere oggetto di discussioni ed esercitazioni scritte e orali da parte dell'allievo.

In occasione di queste esercitazioni l'insegnante effettuerà un controllo permanente dei mezzi espressivi.

Opportuna integrazione di questo programma sarà la lettura di una o due opere letterarie italiane o straniere, per ciascun anno del corso, scelte nell'ambito della narrativa, della poesia, del teatro, e rappresentative delle tendenze fondamentali della civiltà letteraria moderna e contemporanea.

Sarà compito dell'insegnante, nel suo piano di lavoro, inquadrare le letture, sia delle pagine antologiche che delle opere, nel loro sfondo storico e culturale per permetterne allo allievo una comprensione approfondita.

N.B. — Nei corsi annuali, le pagine antologiche e le opere letterarie italiane o straniere saranno scelte nell'ambito di quelle rappresentative della civiltà letteraria contemporanea.

Storia

L'insegnamento della storia dovrà trovare la sua motivazione e il suo fine in interessi attuali legati a problemi di convivenza, di trasformazioni sociali, economiche e politiche, di conquiste tecnologiche.

Una comprensione critica e approfondita di problemi di questo tipo implica la conoscenza di un periodo storico abbastanza ampio, che coincide all'incirca con l'ultimo secolo.

Questa indicazione generale potrà essere tradotta in termini cronologici determinati secondo le linee di sviluppo scelte dall'insegnante.

A titolo indicativo, con la più ampia possibilità di integrazioni e sostituzioni, si elencano i seguenti argomenti:

1) il posto e la funzione dell'Italia nella politica internazionale, dopo il 1870;

2) il problema dell'allargamento del suffragio e della partecipazione popolare alla vita politica dei principali paesi europei ed extra-europei;

3) problemi fondamentali di politica interna dello Stato italiano;

4) evoluzione delle scienze e invenzioni tecniche;

5) evoluzione della legislazione sociale;

6) problemi della produzione di massa e dell'automazione;

7) dalle economie liberistiche alla programmazione. Fenomeni e indirizzi nei principali paesi del mondo;

8) il terzo mondo e i problemi del sottosviluppo;

9) le comunicazioni e la loro importanza nel mondo contemporaneo;

10) lo spirito religioso nel mondo moderno;

11) lo sviluppo tecnologico e i problemi dell'uomo;

12) i problemi sociali ed umani del lavoro nel mondo moderno;

13) i problemi dell'istruzione e dell'educazione permanente.

L'insegnante indirizzerà gli allievi ad una conoscenza approfondita di taluni dei suddetti argomenti, o di altri eventuali, mediante ricerche individuali e di gruppo, letture adeguate, discussioni, proiezioni di diapositive e di documentari; egli curerà inoltre di sviluppare negli allievi la capacità di valutazione obiettiva delle vicende politiche ed economiche di cui ha notizia attraverso i vari canali di informazione, inquadrandoli in un contesto storico, politico ed economico.

Si avrà cura di porre in rilievo l'evolversi della situazione economica e la posizione che ha assunto nelle varie epoche la professione cui il corso di studi si riferisce.

I necessari ragguagli e riferimenti geografici e geopolitici, con opportune esercitazioni, accompagneranno costantemente l'insegnamento della storia in tutte le classi.

N.B. — Nei corsi annuali la conoscenza del periodo storico va compresa in limiti più ristretti; per esempio dallo inizio della prima guerra mondiale ad oggi. Gli argomenti di studio particolare, ferma restando la possibilità di integrazioni o di sostituzioni potranno essere scelti tra quelli indicati nei numeri 8), 9), 10), 11), 12), 13).

Educazione civica

Molti argomenti del programma di «educazione civica» hanno riscontro in altri insegnamenti, specialmente in quelli di carattere giuridico-economico, i quali hanno riferimento ai fini, ai bisogni e ai comportamenti dell'uomo; il corso di educazione civica riprendendo tali argomenti dovrà, pertanto, metterne in evidenza l'aspetto deontologico e morale.

I diritti della persona - Il diritto di libertà nelle sue varie manifestazioni.

Limiti alla libertà individuale - Diritto naturale e diritto positivo - La dichiarazione dei diritti dell'uomo (N.U.).

Formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità umana - Personalità e istituzioni sociali - Famiglia e personalità - L'istituto familiare nella costituzione italiana.

Doveri familiari dei componenti.

La società - Posizione dell'individuo nella società - La solidarietà sociale - La tendenza associativa - I gruppi sociali - Partiti politici - Cenni sulla questione sociale - Questione sociale e sindacalismo - Attuale posizione dei sindacati in Italia - Lo Stato come organizzazione politica della società - Elementi costitutivi dello Stato - Stato e Nazione - Le funzioni dello Stato - Varie forme di Stato e di Governo.

La Repubblica italiana e la sua Costituzione.

Le garanzie di libertà e di sviluppo della personalità umana nella Costituzione repubblicana.

L'ordinamento dello Stato italiano.

La Comunità economica europea: sue ragioni e sue strutture.

Gli organismi internazionali e la cooperazione tra i popoli.

Educazione fisica

Per l'insegnamento dell'educazione fisica si applicano i programmi per gli istituti secondari di secondo grado approvati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1226 del 25 luglio 1952.

(3951)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1970.

Nomina dei membri supplenti della deputazione della borsa merci di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1969, con il quale sono stati nominati i componenti della deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1970;

Vista la lettera 9 marzo 1970 n. 7089, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ha proposto di sostituire il sig. Antonio Fagioli ed il comm. Agostino Pambuffetti, nella carica di membri supplenti della deputazione della borsa merci;

Decreta:

Il sig. Fagioli Marco ed il comm. Bartolucci Settimio, sono nominati membri supplenti della deputazione della borsa merci di Perugia, di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1969, in sostituzione rispettivamente del sig. Fagioli Antonio, deceduto, e del comm. Pambuffetti Agostino, nominato componente del comitato di borsa della borsa merci di Perugia.

Roma, addì 20 aprile 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(4165)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici ed accessori », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale componenti strumenti di misura elettronici ed accessori », che avrà luogo a Milano dall'8 al 13 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4037)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « VII Esposizione europea elettrodomestici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Esposizione europea elettrodomestici », che avrà luogo a Milano dall'8 al 13 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4038)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXV Mostra nazionale radio e televisione », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Mostra nazionale radio e televisione », che avrà luogo a Milano dall'8 al 13 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4036)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « III Mostra internazionale dei servizi pubblici - SEP », che avrà luogo a Padova dal 25 al 29 settembre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 aprile 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(4040)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1970.
Nuove modalità di applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 gennaio 1956, n. 1, recante norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e apporta modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1963 e 14 dicembre 1963 che stabiliscono nuove modalità di applicazione dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria;

Ritenuta la opportunità di integrare le disposizioni emanate con i decreti ministeriali 15 marzo 1963 e 14 dicembre 1963 sopracitati, per i casi di assenza o di impedimento degli ispettori del Tesoro incaricati della vigilanza delle borse valori o di forza maggiore, che impediscano ai soggetti indicati nel primo comma dello art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, di sottoporre i foglietti bollati per contratti a termine o di riporto, prima del loro uso, al visto dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori territorialmente competente ed a tutti gli altri adempimenti previsti nei due decreti ministeriali sopraindicati;

Decreta:

Art. 1.

In caso di assenza o di impedimento degli ispettori del Tesoro incaricati della vigilanza delle borse valori e in tutti i casi di forza maggiore, gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa, i cambiavalute ed i comitati direttivi degli agenti di cambio che abbiano istituito o intendano istituire centri meccanografici per la registrazione delle operazioni di borsa, potranno usare, per tutte le operazioni a termine e di riporto su titoli, i foglietti bollati messi in vendita dall'amministrazione finanziaria o da loro direttamente predisposti con la relativa approvazione da parte del Ministero delle finanze, senza sottoporli al preventivo visto dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori territorialmente competente ed a tutti gli altri suoi adempimenti prescritti dai decreti ministeriali 15 marzo 1963 e 14 dicembre 1963, sopraindicati.

I comitati direttivi degli agenti di cambio presso le borse valori dovranno prender nota dei libretti contenenti i foglietti bollati che saranno messi in uso dai soggetti sopracitati, i quali a tale scopo, sono tenuti a farne scrupolosa e tempestiva richiesta.

Art. 2.

Venuti a cessare l'assenza o l'impedimento dell'ispettore del Tesoro o la causa di forza maggiore, il comitato direttivo degli agenti di cambio dovrà consegnare allo ispettore medesimo la documentazione raccolta sui foglietti bollati posti in uso senza il suo visto.

I soggetti che hanno usato i foglietti bollati dovranno, a loro volta, consegnarne la contromatrice all'ispettore del Tesoro il quale vi apporrà il suo visto ed effettuerà tutti gli altri adempimenti di sua competenza.

Art. 3.

Per quant'altro necessario, per l'applicazione dello art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, restano in vigore i decreti ministeriali 15 marzo 1963 e 14 dicembre 1963.

Roma, addì 13 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno

Con decreto ministeriale addì 25 marzo 1970, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Salerno e Napoli, con sede in Salerno, viene prorogata fino al 30 aprile 1971 ed il dott. Raoul Testa è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 30 giugno 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1970 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4016)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Potenza

Con decreto ministeriale addì 25 marzo 1970, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Potenza viene prorogata fino al 30 aprile 1971 ed il dott. Raoul Testa è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel decreto ministeriale 31 marzo 1966.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1970 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dall'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Umberto Gobbatti a vice commissario governativo.

(4017)

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati, in Cosenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6426 in data 22 aprile 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della piana di Sibari e della media valle del Crati, con sede in Cosenza, deliberate dal commissario straordinario in data 27 febbraio 1970.

(4046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4447)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura l'istituto interessato intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'Istituto anzidetto entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4448)

Vacanza della cattedra di fisica molecolare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di fisica molecolare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4449)

Vacanza delle cattedre di filologia romanza e di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Venezia, sono vacanti le cattedre di filologia romanza e di filosofia teoretica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4450)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Armando Bocedi, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 2 aprile 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena

(4051)

La dott.ssa Giacomina Piccirillo, nata a Polignano a Mare (Bari) il 29 marzo 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bari in data 22 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4052)

La dott.ssa Sabina Nacaroma, nata ad Andria (Bari) il 28 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bari in data 23 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4053)

Il dott. Mario Iorini, nato a Piadena (Cremona) il 13 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(4054)

Il dott. Giuseppe Mita, nato a Rodi (Egeo) il 31 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 4 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4055)

Il dott. Fernando Prete, nato a Bari il 20 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 29 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(4056)

Il dott. Ernesto Raffaglio, nato a Milano il 9 marzo 1940 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 22 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(4057)

Smarrimento di diploma originale di magistero

Il dott. Gino Cardinali, nato a Jesi (Ancona) il 10 agosto 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di magistero in economia aziendale conseguito presso la Università di Venezia nella sessione autunnale 1940 (turno di aprile 1941).

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4097)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Brunella Mariangela Dal Pra, nata ad Alessandria il 6 febbraio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Ferrara il 4 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4098)

La dott.ssa Marcella Milioni ved. Battista, nata a Roma il 9 novembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma l'8 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4099)

Il dott. Luigi Monaco, nato a Roma il 28 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 21 maggio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n., 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4100)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale San Lorenzo, di Carmagnola, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.81/9/3746, in data 23 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale San Lorenzo, di Carmagnola (Torino), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(4021)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « S. Pietro Igneo », di Fucecchio, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.30/3/3584, in data 7 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale «S. Pietro Igneo», di Fucecchio (Firenze), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(4022)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore, di Lodi, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.49/22/3723, in data 30 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore, di Lodi (Milano), è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola convitto professionale per infermiere, comprendente anche un terzo anno di insegnamento per la abilitazione alle funzioni direttive.

(4023)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento, di Milano, ad istituire, presso l'annessa scuola convitto professionale per infermiere, il terzo corso per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive.

Con decreto n. 300.10.II.49/5/3426, in data 22 dicembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione degli istituti clinici di perfezionamento, di Milano, è autorizzata ad istituire, presso la annessa scuola convitto professionale per infermiere, il terzo corso per il conseguimento del certificato di abilitazione alle funzioni direttive.

(4024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 13 maggio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	628,95	628,85	628,86	628,90	628,80	628,95	628,90	628,90	628,95	628,80
Dollaro canadese	586,07	586,10	586,10	586,10	585,80	586,05	586,15	586,10	586,07	586 —
Franco svizzero .	146,34	146 —	146,045	145,96	145,90	146,35	145,98	145,96	146,34	146,23
Corona danese	83,77	83,78	83,82	83,80	83,75	83,75	83,80	83,80	83,77	83,75
Corona norvegese .	87,98	87,98	88 —	87,99	88 —	87,95	87,985	87,99	87,98	87,95
Corona svedese .	120,87	120,89	120,8850	120,92	120,90	120,93	120,915	120,92	120,87	120,85
Fiorino olandese	173,52	173,69	173,72	173,735	173,60	173,50	173,745	173,735	173,52	173,65
Franco belga .	12,66	12,67	12,6725	12,6710	12,66	12,66	12,672	12,6710	12,66	12,665
Franco francese	113,97	113,97	114,02	113,985	113,95	113,98	114 —	113,985	113,97	113,97
Lira sterlina	1512,90	1513,25	1513,30	1513,15	1512,50	1512,90	1513,30	1513,15	1512,90	1513,20
Marco germanico .	173,22	173,25	173,23	173,255	173,15	173,22	173,28	173,255	173,22	173,24
Scellino austriaco .	24,28	24,28	24,29	24,2870	24,25	24,28	24,2890	24,2870	24,28	24,28
Escudo portoghese	22,08	22,08	22,10	22,08	22,10	22,08	22,085	22,08	22,08	22,08
Peseta spagnola .	9,02	9,02	9,0275	9,023	9 —	9,02	9,02	9,023	9,02	9,02

Media dei titoli del 13 maggio 1970

Rendita 5 % 1935 .	93,20
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	78,20
» 5 % (Ricostruzione) . . .	91,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,55
» 5 % (Città di Trieste)	90,70
» 5 % (Beni esteri) .	83,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,35
» 5,50 % » » 1968-83	88,225
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,20
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	90,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1970

Dollaro USA . . .	628,90
Dollaro canadese	586,125
Franco svizzero	145,97
Corona danese .	83,80
Corona norvegese .	87,987
Corona svedese	120,917
Fiorino olandese	173,74
Franco belga	12,671
Franco francese	113,992
Lira sterlina . .	1513,225
Marco germanico .	173,267
Scellino austriaco	24,288
Escudo portoghese .	22,082
Peseta spagnola	9,021

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei dazi specifici applicabili all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 48/67 (Ovoalbumina e Lattoalbumina) per il periodo dal 1° aprile 1967 al 30 giugno 1967, in lire italiane per chilogramma.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Per importazioni da: Stati membri	Per importazioni da: Paesi Terzi
ex 35.02-A-II		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	07	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	29,40	242,60
	10	- altre	3,60	29,80

(3785)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1968 al 30 giugno 1969 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero) in importazione da Paesi terzi

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per tonnellata metrica
della Tariffa	della Statistica		
		Periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968	
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
		A. barbabietole da zucchero:	
	ex 01	- fresche	20.250,00
	ex 01	- disseccate o in polvere	69.612,50
	04	B. canne da zucchero	13.925,00
		Periodo dal 29 luglio 1968 al 30 giugno 1969	
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:	
		A. barbabietole da zucchero:	
	02	I. fresche	20.250,00
	03	II. disseccate o in polvere	69.612,50
	04	B. canne da zucchero	13.925,00

(3789)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1969 al 24 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 607/69, n. 628/69, n. 668/69 e n. 703/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-4-1969 al 2-4-1969	dal 3-4-1969 al 17-4-1969	dal 18-4-1969 al 24-4-1969	dal 1°-4-1969 al 2-4-1969	dal 3-4-1969 al 17-4-1969	dal 18-4-1969 al 24-4-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.855,00	2.855,00	2.955,00	2.480,00	2.480,00	2.580,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	3.568,75	3.568,75	3.693,75	3.100,00	3.100,00	3.225,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	5.025,00	5.177,50	5.177,50	4.113,10	4.265,60	4.265,60
	11	b. riso lavorato a fondo	5.351,85	5.514,35	5.514,35	4.403,10	4.565,60	4.565,60
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	5.607,50	5.777,50	5.777,50	4.630,00	4.800,00	4.800,00
	17	b. riso lavorato a fondo	6.011,25	6.193,75	6.193,75	4.988,10	5.170,60	5.170,60
	21	C. spezzato (rotture)	993,75	993,75	1 143,75	868,75	868,75	1.018,75

Prelievi applicabili dal 25 aprile 1969 al 14 maggio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 755/69, n. 804/69 e n. 856/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 25-4-1969 al 30-4-1969	dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	dal 9-5-1969 al 14-5-1969	dal 25-4-1969 al 30-4-1969	dal 1°-5-1969 all'8-5-1969	dal 9-5-1969 al 14-5-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.955,00	3.068,10	3.168,10	2.580,00	2.693,10	2.793,10
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	3.693,75	3.835,00	3.960,00	3.225,00	3.366,25	3.491,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	5.177,50	5.736,85	5.736,85	4.265,60	4.825,00	4.825,00
	11	b. riso lavorato a fondo . .	5.514,35	6,100,00	6.110,00	4.565,60	5.161,25	5.161,25
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato .	5.777,50	6,401,25	6.401,25	4.800,00	5.423,75	5.423,75
	17	b. riso lavorato a fondo	6.193,75	6.862,50	6.862,50	5.170,60	5.839,35	5.839,35
	21	C. spezzato (rotture) . .	1.293,75	1.293,75	1.375,00	1.168,75	1.168,75	1.250,00

Prelievi applicabili dal 15 maggio 1969 al 31 maggio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 902/69, n. 939/69 e numero 977/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 15-5-1969 al 22-5-1969	dal 23-5-1969 al 29-5-1969	dal 30-5-1969 al 31-5-1969	dal 15-5-1969 al 22-5-1969	dal 23-5-1969 al 29-5-1969	dal 30-5-1969 al 31-5-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.228,10	3.323,10	3.323,10	2.853,10	2.948,10	2.948,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.035,00	4.153,75	4.153,75	3.566,25	3.685,00	3.685,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	5.736,85	5.736,85	5.736,85	4.825,00	4.825,00	4.825,00
	11	b. riso lavorato a fondo . . .	6.110,00	6.110,00	6.110,00	5.161,25	5.161,25	5.161,25
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	6.401,25	6.401,25	6.401,25	5.423,75	5.423,75	5.423,75
	17	b. riso lavorato a fondo . . .	6.862,50	6.862,50	6.862,50	5.839,35	5.839,35	5.839,35
	21	C. spezzato (rotture)	1.437,50	1.437,50	1.750,00	1.312,50	1.312,50	1.625,00

(3305)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1969 al 30 giugno 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 952/69, n. 1001/69 e n. 1149/69 agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera g) del Regolamento C.E.E. n. 804/68, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625)
ex 27.07	Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):	
	B. altri, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari delle voci e sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A:	
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è inferiore o uguale al 5% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	0,705
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,410
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,525
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	0,406
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,111
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	1,816
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	3,931
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,015
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	1,720
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	2,425
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	4,540
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%, ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	1,826
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	2,531
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,236
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,351
	- il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (1) è superiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in latte in polvere è (2):	
	- - inferiore al 5%	2,435
	- - uguale o superiore al 5% ed inferiore al 10%	3,140
	- - uguale o superiore al 10% ed inferiore al 25%	3,845
	- - uguale o superiore al 25% ed inferiore al 50%	5,960
	- aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 10% ed aventi tenore, in peso, di latte in polvere (2):	
	- - uguale o superiore al 50% ed inferiore al 60%	9,36
	- - uguale o superiore al 60% ed inferiore al 70%	11,16
	- - uguale o superiore al 70% ed inferiore al 75%	12,96
	- - uguale o superiore al 75% ed inferiore all'80%	13,86
	- - uguale o superiore all'80%	14,76

(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.
(2) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.

(3787)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)

per il periodo dal 1° novembre 1969 al 31 dicembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per Kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	15,95 (per numero)	zero
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli	70,50	zero
	07	II. anatre	95,10	zero
	11	III. oche	78,60	zero
	14	IV. tacchini	87,25	zero
	17	V. faraone	121,00	78,10 (*d*)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli (*a*):		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	84,90	31,25 (*e*)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	100,70	31,25 (*e*)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	108,40	31,25 (*e*)
		II. anatre (*a*):		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	112,10	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	135,80	23,45 (*e*) (*f*)
		III. oche (*a*):		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	112,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	113,90	zero
	24	IV. tacchini	124,60	zero
	27	V. faraone	172,90	78,10 (*d*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per Kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (segue)		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	252,60	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	108,40	31,25
	37	2. di anatre	135,80	23,45 (*g*)
	41	3. di oche	113,90	zero
	44	4. di tacchini	124,60	zero
	47	5. di faraone	172,90	78,10 (*d*)
	51	b. ali intere, anche senza la punta	84,20	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	58,30	78,10
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	187,90	zero
	61	2. di tacchini	205,60	zero
	64	3. di altri volatili	166,10	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	165,10	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	99,70	zero
	74	bb. altre .	180,70	218,75 (*h*)
	77	3. di altri volatili . . .	146,00	62,50
	81	f. altre	252,60	zero
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	58,30	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	898,00 (*b*) (1)	zero
	04	B. altri	149,00 (*b*) (2)	zero
02.05-	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	155,50	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	155,50 (*b*) (3)	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	323,95 (*b*) (4)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*) .	194,40 (*b*) (4)	zero
	21	c. altre	129,60 (*b*) (4)	zero

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) da (1) a (4) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 5 %, (2) 14 %, (3) 18 %, (4) 19,40 % sul valore in dogana della merce.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica soltanto ai prodotti originari dall'Ungheria o dalla Cecoslovacchia.
(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*f*) Si applica soltanto per il periodo dal 1° novembre 1969 al 23 novembre 1969. A decorrere dal 17 novembre 1969 il supplemento di prelievo non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania.
(*g*) Si applica soltanto per il periodo dal 1° novembre 1969 al 23 novembre 1969.
(*h*) Dal 24 novembre 1969 al 31 dicembre 1969, il supplemento di prelievo è ridotto a lire 187,50.

per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per Kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini » . .	15,95 (per numero)	zero
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli	70,50	zero
	07	II. anatre	95,10	zero
	11	III. oche	78,60	zero
	14	IV. tacchini	87,25	zero
	17	V. faraone	121,00	78,10 (*d*)
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli (*a*):		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	84,90	31,25 (*e*)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	100,70	31,25 (*e*)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	108,40	31,25 (*e*)
		II. anatre (*a*):		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	112,10	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	135,80	zero
		III. oche (*a*):		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	112,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	113,90	zero
	24	IV. tacchini	124,60	zero
	27	V. faraone	172,90	78,10 (*d*)
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	252,60	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	108,40	31,25
	37	2. di anatre	135,80	zero
	41	3. di oche	113,90	zero
	44	4. di tacchini	124,60	zero
	47	5. di faraone	172,90	78,10 (*d*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per Kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (segue)	51	b. ali intere, anche senza la punta	84,20	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	58,30	78,10
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche	187,90	zero
	61	2. di tacchini	205,60	zero
	64	3. di altri volatili	166,10	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	165,10	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	99,70	zero
	74	bb. altri	180,70	187,50
	77	3. di altri volatili	146,00	62,50 (*f*)
	81	f. altre	252,60	zero
	84	C. frattaglie	58,30	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	898,00 (*b*) (1)	zero
	04	B. altri	149,00 (*b*) (2)	zero
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	155,50	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	155,50 (*b*) (3)	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	323,95 (*b*) (4)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*)	194,40 (*b*) (4)	zero
	21	c. altre	129,60 (*b*) (4)	zero

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) da (1) a (4) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 5 %, (2) 14 %, (3) 18 %, (4) 18,60 % sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica soltanto ai prodotti originari dall'Ungheria o dalla Cecoslovacchia per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 18 gennaio 1970.

(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*f*) Si applica soltanto per il periodo dal 1° gennaio 1970 al 18 gennaio 1970.

AVVERTENZA

Nella Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento Comunitario n. 123/67 (SETTORE POLLAME), validi dal 1° maggio 1969 al 31 luglio 1969 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1970) deve essere apportata la seguente modificazione:

pagina 139 - Periodo dal 12 maggio 1969 al 14 giugno 1969:

Voce tariffa 02.02-A-IV, numero di statistica 24,

Tacchini:

aggiungere la nota (*f*) accanto al prelievo di lire 127,10 indicato nella colonna V.

(3791)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 23 luglio 1969 al 31 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E n 1410/69, n. 1441/69, n 1461/69 e n. 1480/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— **importazioni da Paesi terzi;**

— ***importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).***

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 23-7-1969 al 24-7-1969	Paesi terzi 25-7-1969	Paesi terzi dal 26-7-1969 al 28-7-1969	Paesi terzi dal 29-7-1969 al 31-7-1969	SAMA e PTOM dal 23-7-1969 al 24-7-1969	SAMA e PTOM 25-7-1969	SAMA e PTOM dal 26-7-1969 al 28-7-1969	SAMA e PTOM dal 29-7-1969 al 31-7-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	600,00 (1)	600,00 (1)	600,00 (1)	600,00 (1)	525,00 (1)	525,00 (1)	525,00 (1)	525,00 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.315,60	6.315,60	6.315,60	6.315,60	6.003,10	6.003,10	6.003,10	6.003,10
11.01-D	12	Farina di avena	5.191,85	5.191,85	5.181,85	5.191,85	4.879,35	4.879,35	4.879,35	4.879,35
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85	4.506,85
	18	II. altra	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.553,75	2.553,75	2.553,75	2.553,75
11.01-F	22	Farina di riso	2.125,00	2.456,25	2.456,25	2.456,25	1.968,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10	3.098,10	3.098,10
11.01-H	28	Farina di miglio	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.441,25	3.441,25	3.441,25	3.441,25
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.152,50	3.152,50	3.152,50	3.152,50	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	5.596,85	5.596,85	5.596,85	5.596,85	5.284,35	5.284,35	5.284,35	5.284,35
	012	III. di orzo	6.315,60	6.315,60	6.315,60	6.315,60	6.003,10	6.003,10	6.003,10	6.003,10
	015	IV. di avena	5.191,85	5.191,85	5.191,85	5.191,85	4.879,35	4.879,35	4.879,35	4.879,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 23-7-1969 al 24-7-1969	Paesi terzi 25-7-1969	Paesi terzi dal 26-7-1969 al 28-7-1969	Paesi terzi dal 29-7-1969 al 31-7-1969	SAMA e PTOM dal 23-7-1969 al 24-7-1969	SAMA e PTOM 25-7-1969	SAMA e PTOM dal 26-7-1969 al 28-7-1969	SAMA e PTOM dal 29-7-1969 al 31-7-1969
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:								
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	018	1. non destinati all'industria della birra . . .	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85	4.506,85
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.366,85	1.366,85	1.366,85	1.366,85	1.054,35	1.054,35	1.054,35	1.054,35
	025	b. altri	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.553,75	2.553,75	2.553,75	2.773,75
	028	VI. di riso	2.125,00	2.456,25	2.456,25	2.456,25	1.968,75	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	032	VII. di grano saraceno	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10	3.098,10	3.098,10
	035	VIII. di miglio	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.441,25	3.441,25	3.441,25	3.441,25
	038	IX. di sorgo o di durra . . .	3.152,50	3.152,50	3.152,50	3.152,50	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):								
	045	I. di frumento	4.987,50	4.987,50	5.195,00	5.195,00	4.831,25	4.831,25	5.038,75	5.038,75
	048	II. di segala	4.060,60	4.060,60	4.060,60	4.060,60	3.904,35	3.904,35	3.904,35	3.904,35
	052	III. di orzo	5.492,50	5.492,50	5.492,50	5.492,50	5.336,25	5.336,25	5.336,25	5.336,25
		IV. di avena:								
	055	a. avena spuntata	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
	058	b. altra	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.336,85	4.336,85	4.336,85	4.336,85
	062	V. di granturco	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.006,25	4.006,25	4.006,25	4.006,25
	065	VI. di grano saraceno	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.753,75	2.753,75	2.753,75	2.753,75
	068	VII. di miglio	5.554,35	5.554,35	5.554,35	5.554,35	5.398,10	5.398,10	5.398,10	5.398,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	5.968,10	5.968,10	6.218,10	6.218,10	5.811,85	5.811,85	6.061,85	6.061,85
	082	II. di segala	4.853,10	4.853,10	4.853,10	4.853,10	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85
	085	III. di orzo	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.337,50	8.337,50	8.337,50	8.337,50
	088	IV. di avena	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.336,85	4.336,85	4.336,85	4.336,85
	092	V. di granturco	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.162,50	4.006,25	4.006,25	4.006,25	4.006,25
	095	VI. di grano saraceno	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.753,75	2.753,75	2.753,75	2.753,75
	098	VII. di miglio	5.554,35	5.554,35	5.554,35	5.554,35	5.398,10	5.398,10	5.398,10	5.398,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 23-7-1969 al 24-7-1969	Paesi terzi 25-7-1969	Paesi terzi dal 26-7-1969 al 28-7-1969	Paesi terzi dal 29-7-1969 al 31-7-1969	SAMA e PTOM dal 23-7-1969 al 24-7-1969	SAMA e PTOM 25-7-1969	SAMA e PTOM dal 26-7-1969 al 28-7-1969	SAMA e PTOM dal 29-7-1969 al 31-7-1969
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	108	I. di frumento	3.861,25	3.861,25	4.020,60	4.020,60	3.705,00	3.705,00	3.864,35	3.864,35
	112	II. di **segala**	3.150,60	3.150,60	3.100,60	3.150,60	2.994,35	2.994,35	2.994,35	2.994,35
	115	III. di orzo	3.558,10	3.558,10	3.558,10	3.558,10	3.401,85	3.401,85	3.401,85	3.401,85
	118	IV. di avena	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
	122	V. di granturco	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.553,75	2.553,75	2.553,75	2.553,75
	125	VI. di grano saraceno	1.911,85	1.911,85	1.911,85	1.911,85	1.755,60	1.755,60	1.755,60	1.755,60
	128	VII. di miglio	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.441,25	3.441,25	3.441,25	3.441,25
	132	VIII. di sorgo o di durra	3.152,50	3.152,50	3.152,50	3.152,50	2.996,25	2.996,25	2.996,25	2.996,25
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:								
	138	I. di frumento	6.851,25	6.851,25	7.132,50	7.132,50	6.538,75	6.538,75	6.820,00	6.820,00
	142	II. di **segala**	5.596,85	5.596,85	5.596,85	5.596,85	5.284,35	5.284,35	5.284,35	5.284,35
	145	III. di orzo	6.982,50	6.982,50	6.982,50	6.982,50	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
	148	IV. di **avena**	5.733,75	5.733,75	5.733,75	5.733,75	5.421,25	5.421,25	5.421,25	5.421,25
	153	V. di **granturco**	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.819,35	4.506,85	4.506,85	4.506,85	4.506,85
	155	VI. di riso	3.656,25	4.218,75	4.218,75	4.218,75	3.343,75	3.906,25	3.906,25	3.906,25
	158	VII. di grano saraceno	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.410,60	3.098,10	3.098,10	3.098,10	3.098,10
	162	VIII. di miglio	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.072,50	6.072,50	6.072,50	6.072,50
	165	IX. di sorgo o di durra	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.287,50	5.287,50	5.287,50	5.287,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.036,85	3.036,85	3.154,35	3.154,35	2.724,35	2.724,35	2.841,85	2.841,85
	175	II. altri	2.190,60	2.190,60	2.190,60	2.190,60	1.878,10	1.878,10	1.878,10	1.878,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	01	A. denaturati	756,25	756,25	756,25	756,25	487,50	487,50	487,50	487,50
		B. altri:								
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	2.093,75	5.093,75	5.093,75	5.093,75	3.918,75	3.918,75	3.918,75	3.918,75
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.005,60	2.005,60	2.005,60	2.005,60	830,60	830,60	830,60	830,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 23-7-1969 al 24-7-1969	Paesi terzi 25-7-1969	Paesi terzi dal 26-7-1969 al 28-7-1969	Paesi terzi dal 29-7-1969 al 31-7-1969	SAMA e PTOM dal 23-7-1969 al 24-7-1969	SAMA e PTOM 25-7-1969	SAMA e PTOM dal 26-7-1969 al 28-7-1969	SAMA e PTOM dal 29-7-1969 al 31-7-1969
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.028,10	7.028,10	7.306,25	7.306,25	6.465,60	6.465,60	6.743,75	6.743,75
	04	b. altro	5.393,75	5.393,75	5.601,25	5.601,25	4.831,25	4.831,25	5.038,75	5.038,75
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.498,75	6.498,75	6.498,75	6.498,75	5.936,25	5.936,25	5.936,25	5.936,25
	14	b. non nominato	4.998,10	4.998,10	4.998,10	4.998,10	4.435,60	4.435,60	4.435,60	4.435,60
	21	B. torrefatto	5.731,85	5.731,85	5.731,85	5.731,85	5.169,35	5.169,35	5.169,35	5.169,35
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.005,60	2.005,60	2.005,60	2.005,60	943,10	943,10	943,10	943,10
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.681,25	1.681,25	1.681,25	zero	87,50	87,50	87,50
	07	III. amido di frumento	2.745,60	2.745,60	3.089,35	3.089,35	683,10	1.683,10	2.026,85	2.026,85
	14	IV. fecola di patate	2.005,60	2.005,60	2.005,60	2.005,60	943,10	943,10	943,10	943,10
	18	V. altri	2.005,60	2.005,60	2.005,60	2.005,60	761,85	761,85	761,85	761,85
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
		A. non torrefatti:								
	02	I. di frumento	12.435,00	12.435,00	13.060,00	13.060,60	3.060,00	3.060,00	3.685,00	3.685,00
	05	II. altri	10.546,25	10.546,25	10.546,25	10.546,25	1.171,25	1.171,25	1.171,25	1.171,25
	08	B. torrefatti	12.435,00	12.435,00	13.060,00	13.060,00	3.060,00	3.060,00	3.685,00	3.685,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	06	b. altri	4.380,60	4.380,60	4.380,60	4.380,60	943,10	943,10	943,10	943,10
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	09	b. non nominati	4.380,60	4.380,60	4.380,60	4.380,60	943,10	943,10	943,10	943,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 23-7-1969 al 24-7-1969	Paesi terzi 25-7-1969	Paesi terzi dal 26-7-1969 al 28-7-1969	Paesi terzi dal 29-7-1969 al 31-7-1969	SAMA e PTOM dal 23-7-1969 al 24-7-1979	SAMA e PTOM 25-7-1969	SAMA e PTOM dal 26-7-1969 al 28-7-1969	SAMA e PTOM dal 29-7-1969 al 31-7-1969
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	12	II. altri	4.380,60	4.380,60	4.380,60	4.380,60	943,10	943,10	943,10	943,10
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	931,85	931,85	931,85	978,10	931,85	931,85	931,85	978,10
		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.490,60	1.490,60	1.490,60	1.565,60	1.490,60	1.490,60	1.490,60	1.565,60
	07	2. non nominati	2.981,25	2.981,25	2.981,25	3.130,60	2.981,25	2.981,25	2.981,25	3.130,60
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	745,00	745,00	745,00	782,50	745,00	745,00	745,00	782,50
	14	b. altri	2.981,25	2.981,25	2.981,25	3.130,60	2.981,25	2.981,25	2.981,25	3.130,60

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3307)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge n. 15 del 4 gennaio 1968, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentificazione delle firme;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di consigliere di 2ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze matematiche o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali.

Al concorso possono partecipare, altresì, coloro che, muniti di un diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economico-marittime, abbiano anche il diploma di abilitazione in scienze statistiche.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,

ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto, 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) e eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5.000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli principali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, op-

pure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invèce produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L 400, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed una orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) *Materie professionali*:

1) calcolo delle probabilità (teoremi e problemi fondamentali); statistica demografica ed economica;

2) matematica finanziaria ed attuariale;

3) tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita e delle assicurazioni contro i danni.

b) *Lingua estera*:

Prova di lingua estera che il candidato dovrà scegliere tra una delle seguenti lingue: francese o inglese o tedesca.

Detta prova consisterà nella traduzione della lingua italiana in quella estera prescelta, di un brano di almeno 15 righe, di carattere tecnico amministrativo, senza l'uso del vocabolario.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.

PROVA ORALE

La prova orale si svolgerà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, di cui al precedente punto *a*), e sulle seguenti:

a) istituzione di diritto delle assicurazioni private (norme contrattuali e disciplina legale degli istituti e delle imprese di assicurazioni);

b) istituzioni di economia politica.

La prova orale di lingua estera consisterà in una conversazione ed in una traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo ed il candidato dovrà dimostrare di avere una sufficiente conoscenza della lingua estera prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

a) da un presidente scelto, tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

c) da due funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o corrispondente.

Alla commissione saranno aggregati quali membri aggiunti tre professori universitari esperti, rispettivamente nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per la prova obbligatoria di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad 1 punto di aumento della somma dei voti di cui al seguente comma.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere di 2ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a consigliere di 2ª classe (ex coeff. 271) se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere di 2ª classe in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 283.

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . . in prova nella carriera . . . . del ruolo . . . .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) di / non —— aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . ;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

h) di voler sostenere la prova scritta obbligatoria di lingua . . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (7).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilitato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . . dall'ente . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare la lingua prescelta: inglese, francese, tedesco.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(3953)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova della Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 11791 del 15 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 15, foglio n. 285, con il quale è stato indetto un concorso ad otto posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione esaminatrice del concorso in parola;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami ad otto posti di consigliere di terza classe in prova della Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale 19 luglio 1969, n. 11791, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Bartolotta dott. Francesco, consigliere di Stato, presidente;

Prestianni dott. Aurelio, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, membro;

Capriotti dott. Marcello, ispettore generale dell'Amministrazione centrale, membro;

Romagnoli prof. Emilio, ordinario di diritto agrario nella Università di Cagliari, membro;

Cannada Bertoli prof. Eugenio, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Catania, membro;

Bevilacqua prof. Giuseppe, straordinario di lingua e letteratura tedesca nell'Università di Firenze, membro aggiunto per la prova di lingua tedesca;

Olivieri dott.ssa Valeria, consigliere di seconda classe dell'Amministrazione centrale, segretario.

Art. 2.

Si autorizza sul capitolo 1202 dell'anno finanziario in corso l'impegno della somma di L. 600.000.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1970
Registro n. 7, foglio n. 349

(3945)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di autista

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 76, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 ottobre 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a quaranta posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a quaranta posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Calabresi dott. Marcello, ispettore generale.

Componenti:
Giardina dott. Aldo, direttore di divisione;
Masi dott. Angelo, direttore di divisione;
Grimaldi dott. Luigi, direttore di sezione;
Guerrasio dott. Aldo, direttore di sezione.

Segretario:
La Stella Giuseppe, esperto capo.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa è presunta in L. 1.500.000. Graverà sul capitolo 1184 dell'esercizio 1970.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970
Registro n. 4, foglio n. 306

(3948)

Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1969, registro n. 14, foglio n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 ottobre 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a venti posti di consigliere di terza classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Del Grosso dott. Alfonso, sostituto procuratore generale alla Corte di cassazione.

Componenti:
Cavallo prof. Bruno, incaricato di diritto amministrativo nell'Università di Roma;
Mancini prof. Tommaso, libero docente di diritto civile nell'Università di Roma. Incaricato di istituzioni di diritto privato nell'Università di Teramo;
Bergesio dott. Mario, direttore di divisione;
D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione.

Segretario:
Di Ciolla dott. Carlo, consigliere di prima classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa è presunta in L. 2.000.000. Graverà sul capitolo 1184 dell'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1970
Registro n. 5, *foglio n.* 84

(3947)

Diario delle prove scritte del concorso a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, carriera direttiva, indetto col decreto ministeriale 7 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1970, avranno luogo a Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, con inizio alle ore 8.30 nei giorni 11, 12 e 13 giugno 1970.

(4460)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio successivo, registro n. 2 Interno, foglio n. 194, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di cinquantadue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per cinquantadue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Prosperi Valenti dott. Simone, consigliere di Stato.

Componenti:

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Stella Richter prof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della divisione personale di pubblica sicurezza;

Bonichi dott. Ettore, questore.

Il dott. Antonio Bottino, consigliere di seconda classe della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Caputo dott. Francesco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, interprete principale, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario capo, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 1.200.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1970
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 156

(3946)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventinove posti di applicato aggiunto in prova

Le prove scritte del concorso per esami a ventinove posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale addetto agli uffici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 5 luglio 1969, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Torino e Udine, nei giorni 26 e 27 giugno 1970, alle ore 8.

(4120)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, si svolgeranno presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Ferrara il giorno 3 giugno 1970, alle ore 9.

(4454)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con decreti ministeriali 15 maggio 1966, 15 maggio 1967 e 15 maggio 1968.

Si rende noto che nel Bullettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario al n. 9 del 26 febbraio 1970, sono state pubblicate le graduatorie dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria indetti con i decreti ministeriali:

1) 15 maggio 1966, tabelle 1 cl, 2 cl, 3 cl, 4, 5, 7a, 7b, 9, 10, 11, 12, A II, A V f, A V i, A VI, A VII, A VIII, E I, E VIII, E IX, G I, G II, G IV, G V, E F;

2) 15 maggio 1967, tabelle 1 cl, 2 cl, 3 cl, 4, 5, 7a 7b, 7c, 9, 10, 11, 12, 14, A II, A V f, A V i, A V s, A V t, A VI, A VII, A VIII, A XI, C I, C II, C IV, C V, C XIV, E I, E III, E IV, E V, E VI, E VII, E VIII, E IX, E XIII, E XV, E XVII, E XVIII, E XIX, G I, G II, H I, H II, E F;

3) 15 maggio 1968, tabelle A V t, A VIII, A XI, C I, C II, C III, C IV, C VIII, C XIV, E III, E IV, E V, E VI, E VII, E XIII, E XV, E XVIII, G II, H I, H II.

(4027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2353 del 22 luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pisa nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei medici di Pisa e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa, è costituita nel modo che segue:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

D'Amore dott. Francesco, vice prefetto vicario presso la prefettura di Pisa;

Spoto prof. Pompeo, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Pisa;

Lattanzi prof. Augusto, primario medico presso gli ospedali S. Chiara di Pisa;

Merlini dott. Vito, medico condotto presso il comune di Peccioli.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(4128)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3977 del 19 agosto 1969 e n. 6187 del 25 settembre 1969, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Varese;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Viste le designazioni di rito;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2311;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente;

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità;

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, medico provinciale di Como;

D'Agostino dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore di Varese;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Milano;

Villa prof. Luigi, direttore emerito dell'istituto di clinica medica dell'Università di Milano;

Gariboldi prof. Marcello, ufficiale sanitario del comune di Busto Arsizio.

Segretario:

Berni prof. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto d'igiene della Università di Milano.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Varese.

Varese, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(3957)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Fiorenzuola d'Arda.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3716 del 22 agosto 1964, con il quale viene bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Fiorenzuola d'Arda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esami;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vizzini dott. Daniele, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Introzzi prof. Paolo, professore di clinica medica della Università di Pavia;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano;

Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Biggio dott. Piero, ufficiale sanitario del comune di Piacenza.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Pasquale De Blasio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori a Milano non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 23 aprile 1970

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(4076)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico presso il comune di Aversa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3350 del 24 settembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico presso il comune di Aversa;

Premesso che al suindicato concorso ha partecipato l'unica concorrente, dott.ssa Maria di Cristofaro;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso in argomento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ad un posto di medico scolastico presso il comune di Aversa:

di Cristofaro dott.ssa Maria . punti 118,25 su 180

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Caserta e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e del comune di Aversa.

Caserta, addì 17 aprile 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(4074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 15263 e n. 15264 in data 10 dicembre 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Viste le rinunzie dell'ostetrica Cervi Marsilia alla condotta ostetrica di Auletta e dell'ostetrica Manes Maria Anna a quella di Omignano;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria le ostetriche Cervi Marsilia e Manes Maria Anna;

Considerato che le ostetriche Turchetti Maria e Clemente Mafalda, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare le condotte di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Turchetti Maria: Auletta;
2) Clemente Mafalda: Omignano.

I sindaci dei comuni di Auletta e Omignano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 14 aprile 1970

Il medico provinciale: GALLO

(3954)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1969, n. 838, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ai posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Avellino alla predetta data;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il provvedimento del medico provinciale relativo alla nomina del componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario comunale vacanti in provincia di Avellino bandito con decreto n. 838 del 1° ottobre 1969 è costituita come appresso:

Presidente:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Catellani prof. Giorgio, ordinario di ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Napoli;
Montemagno prof. Francesco, ordinario di clinica medica veterinaria, presso l'Università di Napoli;
Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;
Basile dott. Giuseppe, vice prefetto vicario;
Izzo dott. Enrico veterinario condotto.

Segretario:

Tedeschi dott. Vincenzo, consigliere di prima classe dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Avellino, all'albo pretorio della prefettura di Avellino e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Avellino, addì 20 aprile 1970

Il veterinario provinciale: IASI

(4029)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.